



Titolo

Dichiarazioni lesive – elementi costitutivi della violazione – pubblicità – diffusione tramite il social network Facebook e tramite sito internet – conoscibilità nell'immediatezza da più persone – sussistenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 23 del CGS, affinché sia configurabile una dichiarazione lesiva il giudizio pregiudizievole della reputazione di persone, società o organismi operanti nell'ambito federale deve essere suscettibile di essere conosciuto da più persone in virtù del mezzo usato per la loro diffusione.

In tale prospettiva, da un lato, qualificare una persona come "*er burino*" è lesiva della reputazione di questo ultimo.

Da un altro lato, il mezzo usato dal deferito per diffondere le proprie esternazioni, il social network facebook è, in base a un orientamento costante di questo Tribunale, certamente idoneo a integrare l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 23 del CGS, essendo destinate ad essere conosciute nell'immediatezza da più persone e quindi da considerare a tutti gli effetti "*pubbliche*".

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

7/TFN/2024-2025/A

Presidente

Sica

Relatore

Clarizia

Riferimenti normativi

artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, CGS.

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 253/TFN del 13.06.2024 – (Oberdan Scotti - Reg. Prot. 229/TFN-SD)